

Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini GUARDIA COSTIERA



ORDINANZA N° 08/2014

NORME A SALVAGUARDIA DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA DI CAPO RAMA

Località: ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERRASINI – COMUNE DI TERRASINI – TRATTO DI MARE RICOMPRESO NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA DI CAPO RAMA.

IL COMANDANTE

del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Terrasini, Tenente di Vascello (CP) sottoscritto.

VISTA La circolare nº 16434, in data 17/07/1997, dell'Assessorato Territorio ed

Ambiente della Regione Sicilia, afferente misure di salvaguardia degli ambienti costieri prospicienti le riserve naturali, contenente, altresì,

indicazioni d'interesse per le Autorità Marittime.

VISTO II Decreto Assessoriale datato 23/06/2000, emanato dall'Assessore per il

Territorio e l'Ambiente della Regione Sicilia, concernente l'istituzione della riserva naturale di Capo Rama, ricadente nel territorio del Comune

di Terrasini.

VISTO II Decreto Assessoriale datato 04/10/2005, emanato dall'Assessore per il

Territorio e l'Ambiente della Regione Sicilia, afferente la nuova perimetrazione della predetta riserva naturale di Capo Rama, con il quale la citata riserva viene estesa anche sullo specchio acqueo antistante la zona di cui trattasi, sul tratto di costa che va da Capo Rama a Punta

Catalana.

VISTA La nota n° 29/14, in data 15/04/2014, del WWF Italia-Ente Gestore

R.N.O. Capo Rama, con la quale si chiede l'emanazione di un provvedimento cogente di polizia marittima, di pertinenza dell'Autorità Marittima, finalizzato ad assicurare reale protezione alla detta riserva di

Capo rama.

RITENUTO Di dover accogliere la suddetta istanza, rivolta dal WWF Italia-Ente

Gestore R.N.O. Capo Rama, giacché le sottese finalità sono da

condividersi.

RITENUTO Di dover, di talché, emanare un'Ordinanza di Polizia Marittima, volta a

garantire effettiva valenza, per quanta attiene gli aspetti relativi al governo marittimo, alle prescrizioni sancite nel prefato Decreto Assessoriale d'istituzione della riserva naturale di Capo Rama, a

salvaguardia del prezioso habitat tutelato dalla stessa riserva.

CONSIDERATO Che alla data del 31/12/2011, è cessato il rapporto, tra il Corpo delle

Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e la Regione Sicilia, in tema di

avvalimento istruttorio di quest'ultima nei confronti del primo per quanto attiene l'amministrazione del pubblico demanio marittimo, e che conseguentemente i provvedimenti interdittivi e di polizia in genere dovranno essere adottati, quando riguardano il citato pubblico demanio marittimo (escluso il mare ed i porti), dalla Regione Sicilia, quale dominus, e/o dal Sindaco competente, fermo restando che il governo del mare e dei porti rimangono in capo al detto Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, in ossequio al Libro I, Titolo IV, Capo III, Sezione II del D.Lqs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).

VISTO L'art. 32 dello Statuto della Regione Sicilia;

VISTO II D.Lgs. 267/'00;

VISTA la L. 1085/'77, di ratifica della Convenzione sul Regolamento

internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72),

firmata a Londra il 29/10/1972;

VISTI Gli artt. 17, 30, 81 e 82 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del

Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

CONSIDERATA di salvaguardare il prezioso *habitat* tutelato dalla riserva naturale di Capo Rama, nonché la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni, l'incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza marittima;

RENDE NOTO

Che la zona di mare, costituita dall'ansa i cui due vertici sono costituiti rispettivamente da capo Rama (A) e da punta Catalana (B), e rappresentati dai punti indicati dalle coordinate geografiche dappresso descritte, è soggetta ad un regime restrittivo:

<u>A</u>) [capo Rama] 38° 08.357' Nord – 013° 03.182' Est <u>B</u>) [punta Catalana] 38° 08.622' Nord – 013° 03.783' Est

ORDINA

Art. 1 Divieti

In tale area, sono vietati:

il transito e la sosta di qualsiasi imbarcazione, la pesca, e qualsivoglia attività marittima, escluse le attività indicate nell'art. 2.

Sono fatti salvi i limiti, eventualmente superiori, sanciti dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare, e dalle Ordinanze di interdizione dei tratti di costa a ridosso di falesie pericolose.

Art. 2 Attività consentite

In tale area sono esclusivamente consentite le attività di balneazione e di *diving*, che dovranno però essere svolte nell'assoluto rispetto di quanto sancito nel Regolamento, recante le modalità d'uso ed i divieti vigenti nella riserva naturale orientata di Capo Rama, allegato al Decreto Assessoriale datato 23/06/2000, citato in premessa.

Sono in ogni caso fatti salvi i limiti sanciti dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare, e dalle Ordinanze di interdizione dei tratti di costa a ridosso di falesie pericolose.

Art. 3 Deroghe

Non sono soggetti ai divieti di cui agli articoli precedenti, per ragioni di servizio, e fermo restando l'obbligo di prestare massima attenzione:

- Le unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia o Forze Armate in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, o facenti capo all'Ente Gestore WWF Italia, che abbiano necessità di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 4 Transito in prossimità dell'area d'interdizione

I natanti, ed i soggetti in genere, in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione, in particolare alle segnalazioni del personale in servizio di polizia, od al servizio dell'Ente Gestore WWF Italia, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 5 Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164, e/o 1174, e/o 1231 del Codice della Navigazione e/o dall'art. 650 del Codice Penale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, "le Capitanerie in un clic", "Terrasini", "Visita il sito di questo Comando, "Ordinanze".
TERRASINI, 15/04/2014

IL COMANDANTE

Tenente di Vascello (CP) Alberto BOELLIS